In virtù degli articoli 23 e 28 della Legge sulla campagna elettorale e referendaria (Gazzetta Ufficiale della RS nn. [41/07](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20072221), [103/07](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20075133) – Sigla: ZPolS-D, [11/11](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011448), [28/11](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20111309) – Sentenza della CC e [98/13](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133490)) e dell'articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola (TUU-1) (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 5/18), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il 5 luglio 2018 alla sua 29a seduta ordinaria, accoglie il seguente atto di

D E L I B E R A
sul rimborso parziale delle spese della campagna elettorale per le Elezioni amministrative 2018 nel Comune di Isola

Articolo 1

(1) Con il presente atto di Delibera si stabiliscono gli aventi diritto e i criteri per il rimborso parziale delle spese della campagna elettorale per le elezioni amministrative nel Comune di Isola per l'anno elettorale 2018.

Articolo 2

(1) Le spese della campagna elettorale per le elezioni del Consiglio comunale non devono superare la somma di 0,40 € per ogni avente diritto al voto nel comune di Isola.

 (2) Le spese della campagna elettorale per l’elezione del sindaco non devono superare la somma di 0,25 € per ogni avente diritto al voto nel comune di Isola. In caso di ballottaggio, le spese consentite per i due candidati a sindaco classificatisi al ballottaggio aumentano di 0,15 € per ogni avente diritto al voto nel comune di Isola.

**Articolo 3**

Gli organizzatori delle campagne elettorali i cui candidati avranno ottenuto i seggi al consiglio comunale, avranno diritto al rimborso delle spese della campagna elettorale nell’importo di 0,33 € per ogni voto ottenuto; il rimborso complessivo non dovrà comunque superare le spese effettivamente sostenute, indicate nella relazione redatta per il consiglio comunale e per la corte dei conti.

**Articolo 4**

Gli organizzatori delle campagne elettorali i cui candidati a sindaco avranno ottenuto almeno il 10 % dei voti di tutti gli aventi diritto che avranno effettivamente espresso il voto, avranno diritto al rimborso delle spese della campagna elettorale nell’importo di 0,12 € per ogni voto ottenuto. In caso di ballottaggio, i due candidati che vi si classificheranno avranno diritto al rimborso delle spese unicamente in corrispondenza ai voti ottenuti al ballottaggio. Il rimborso complessivo non dovrà comunque superare le spese effettivamente sostenute, indicate nella relazione redatta per il consiglio comunale e per la corte dei conti.

**Articolo 5**

(1) Gli organizzatori delle campagne elettorali ovvero i candidati a consiglieri comunali ovvero a sindaco vengono rimborsati delle spese della campagna elettorale dietro relativa richiesta. Il rimborso viene erogato dal bilancio del Comune di Isola entro i 30 giorni successivi alla presentazione della relazione al consiglio comunale ed alla corte dei conti.

(2) La relazione di cui al precedente comma deve riportare i dati sulla provenienza dei fondi per la campagna elettorale e sulle modalità di consumo degli stessi, come previsto dagli articoli 18 e 19 della Legge sulla campagna elettorale e referendaria.

**Articolo 6**

Il presente atto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

Prot. n.: 041-2/2018

Data: mag. Igor KOLENC. m.p.

 S I N D A C O